

Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati, al punto 1.b all'ordine del giorno – parte straordinaria - dell'ASSEMBLEA degli azionisti che si terrà presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, in prima convocazione, il giorno 29 Aprile 2024 alle ore 10.00 e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora.

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino – Codice fiscale e P.I. 01934250018 – Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v. – C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 – Tribunale di Torino n. 631/77

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato eMarket Storage e gestito da Teleborsa S.r.I., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito della Società www.centralelatteitalia.com (il "**Sito Internet**") in data 8 aprile 2024.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL 1.B, ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:

 b. l'introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dalla Legge n. 21/2024

Signori Azionisti,

siete stati convocati in questa Assemblea, in sede straordinaria, di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "**Società**"), per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello Statuto sociale funzionali all'introduzione della "maggiorazione del voto rafforzata" di cui all'art. 127-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come modificato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**").

1. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

In data 27 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge Capitali comprensiva di una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali (ivi inclusa la cd. maggiorazione del voto rafforzata). In particolare, la Legge Capitali ha modificato l'art. 127-quinquies del TUF introducendo la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, oltre all'attribuzione di un voto maggiorato fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla società (cd. maggiorazione del voto ordinaria), l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del predetto periodo continuativo per la maggiorazione del voto ordinaria, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla società, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione (cd. maggiorazione del voto rafforzata). Con riferimento ai soggetti che alla data di iscrizione della delibera di modifica statutaria presso il competente Registro delle Imprese abbiano già maturato la maggiorazione del voto ordinaria e siano iscritti nell'elenco, si prevede che gli ulteriori periodi di dodici mesi per l'attribuzione della maggiorazione del voto rafforzata decorrano dalla data di iscrizione della delibera.

L'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano effettuato un investimento in un orizzonte di lungo periodo nelle società quotate stesse, rafforzandone il ruolo nella *governance* attraverso la maggiorazione del voto rafforzata (¹).

Con riferimento alla Società, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della maggiorazione del voto rafforzata, potenziata rispetto a quella ordinaria già introdotta dall'Assemblea in data 13 giugno 2016, possa:

- (i) incentivare tramite l'attribuzione di un "premio" ulteriore un approccio all'investimento nel medio-lungo periodo nel capitale sociale della Società, così da dotare gli azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni della Società; e
- (ii) contrastare fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del voto rafforzata, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") nei termini di seguito illustrati.

2. Coefficienti di maggiorazione del voto rafforzata e periodi di maturazione

L'art. 127-quinquies, comma 1 e 2, del TUF permette alle società di determinare in statuto l'entità della maggiorazione del voto e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto. In particolare:

- (i) <u>quanto all'entità della maggiorazione del voto;</u> l'entità della maggiorazione del voto sarà concessa entro un massimo di: (a) due voti per ciascuna azione per la maggiorazione del voto ordinaria; e (b) dieci voti per ciascuna azione per la maggiorazione del voto rafforzata; e
- (ii) <u>quanto alla durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni</u>; la durata: (a) non potrà essere inferiore a 24 mesi per la maggiorazione del voto ordinaria ;e (b) sarà pari a 12 mesi a partire dal termine di cui alla lettera (a) per la maturazione del "terzo" voto e di un ulteriore periodo di 12 mesi da tale data per i successivi (i.e., quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo voto) per la maggiorazione del voto rafforzata.

Per quanto attiene l'entità della maggiorazione del voto rafforzata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-quinquies del TUF, comma 2. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di fissare il limite massimo della maggiorazione a dieci voti per ciascuna azione, non ravvisando motivi per ridurre gli effetti positivi della stabile detenzione delle azioni da parte di uno stesso azionista.

Per quanto attiene il periodo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del voto rafforzata, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF la maggiorazione del voto rafforzata sarà acquisita al decorrere del periodo di 12 mesi dalla maturazione della maggiorazione del voto ordinaria previsto dalla legge per il terzo voto e di un ulteriore periodo di 12 mesi da tale data per i successivi (*i.e.*, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo voto). Con riferimento ai

⁽¹) Nel Libro verde su "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita", il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, aveva giù individuato, tra le altre possibili aree di evoluzione dell'ordinamento, il potenziamento dei diritti di voto (voto plurimo e maggiorato) per favorire l'apertura delle società italiane al mercato e/o la scelta dell'Italia come Stato di costituzione e quotazione. Al momento di pubblicazione del Libro verde (marzo 2022), quasi un terzo (70) delle società quotate italiane aveva adottato il voto maggiorato.

soggetti che alla data di iscrizione della delibera di modifica statutaria presso il competente Registro delle Imprese abbiano già maturato la maggiorazione del voto ordinaria e siano iscritti nell'elenco, si prevede che gli ulteriori periodi di dodici mesi per l'attribuzione della maggiorazione del voto rafforzata decorrano dalla data di iscrizione della delibera ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di chiarire nello Statuto che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, ultimo periodo, del TUF, per gli aventi diritto che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 29 aprile 2024 abbiano già maturato il beneficio della maggiorazione del voto ordinaria e continuino a soddisfarne le condizioni, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà da tale data.

3. Elenco: iscrizione e cancellazione

L'art. 127-quinquies, comma 4, del TUF attribuisce la legittimazione al beneficio del voto maggiorato rafforzato tramite l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione del voto in un apposito elenco (l'**Elenco**"). L'art. 127-quinquies del TUF lascia all'autonomia statutaria: (i) la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e l'accertamento dei relativi presupposti; (ii) la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte.

L'art. 143-quater del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") prevede che l'emittente, sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, provveda all'aggiornamento dell'Elenco entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti.

Ciò posto, lo Statuto vigente della Società prevede che l'iscrizione nell'Elenco avvenga a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente. Ciò al fine di dar avvio al decorso del periodo di tempo necessario alla maturazione del diritto alla maggiorazione del voto. L'istanza potrà essere formulata anche con riguardo ad una parte (e non alla totalità) delle azioni del soggetto richiedente. La richiesta alla Società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. Ogni soggetto richiedente può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.

Resta inteso che il soggetto iscritto all'Elenco potrà chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco, così come potrà sempre rinunciare al beneficio del voto maggiorato eventualmente maturato. In ogni caso, la rinuncia è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione del voto è stata rinunciata. La maggiorazione del voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui sopra. Infine, la Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinunzia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione del voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

Alla luce di quanto precede e della prassi osservata dagli emittenti quotati, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di (a) sostituire il riferimento al Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 con il più recente Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018; (b) precisare che la Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco entro i termini di legge (facendo dunque rinvio mobile alla normativa di tempo in tempo applicabile); e (c) precisare che nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta di iscrizione nell'Elenco dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

4. Diritto reale legittimante e venir meno del beneficio

La legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere "appartenuta" al medesimo soggetto, pertanto, il beneficio del voto maggiorato potrà spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di chiarire nello Statuto che il beneficio del voto maggiorato potrà spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto.

L'art. 127-quinquies, comma 5, del TUF prevede il venir meno della maggiorazione del voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

- (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione;
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Lo stesso art. 127-quinquies, comma 5, del TUF precisa che: "Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto

maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile".

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco, ovvero in uno dei periodi di 12 mesi successivi in caso di maggiorazione del voto rafforzata, determina la cancellazione dal suddetto Elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.

Ciò posto, lo Statuto vigente della Società prevede che la maggiorazione del voto viene meno per le azioni:

- (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto; ovvero
- (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, del TUF in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti

restando inteso che non costituisce cessione rilevante a tali fini la fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di (a) cambiare il rinvio mobile della nozione di controllo di cui all'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c. alla nozione di controllo applicabile agli emittenti quotati (*i.e.*, l'art. 93 del TUF); e (b) precisare che la successione *mortis causa* di azionisti del titolare diretto delle azioni con voto maggiorato non fa venir meno la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 5, del TUF.

5. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

L'art. 127-quinquies, comma 5, del TUF prevede che se lo statuto non disponga diversamente, il diritto al voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Ciò posto, lo Statuto vigente della Società prevede che la maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di

- successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- (ii) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al punto 4. di cui sopra; e
- (iii) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto (2).

Alla luce di quanto precede e in linea con la prassi osservata dagli emittenti quotati, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di (a) inserire nello Statuto il riferimento alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (le "**Operazioni Transfrontaliere**") per allineare il testo dello Statuto vigente al novellato art. 127-quinquies del TUF e (b) precisare che la maggiorazione del voto, ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- (i) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- (ii) trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- (iii) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, mutamento del trustee o della società fiduciaria in assenza di mutamento del beneficiario o del fiduciante.

L'art. 127-quinquies del TUF prevede, inoltre, che:

- (i) (comma 5) se lo statuto non dispone diversamente, il diritto al voto maggiorato si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c.;
- (ii) (comma 6) lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, e
- (iii) (comma 6) il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto ordinaria o rafforzata può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di Operazioni Transfrontaliere.

Ciò posto, lo Statuto vigente della Società prevede, inoltre, che la maggiorazione del voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 c.c spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "**Azioni Originarie**");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda.

In particolare, lo Statuto prevede che:

- (i) in tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso per la maggiorazione del voto ordinaria; e
- (ii) ove la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione del voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di:

⁽²⁾ Lo Statuto prevede questa disposizione al fine di incentivare l'investimento di lunga durata nella Società anche da parte di investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità degli OICR gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli artt. 36 e seguenti del TUF.

- (i) introdurre nello Statuto il riferimento alle Operazioni Transfrontaliere e alle operazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218 per allineare il testo dello Statuto al novellato art. 127-quinquies del TUF;
- (ii) chiarire che l'estensione della maggiorazione del voto riguardi anche la maggiorazione del voto rafforzata (oltre a quella ordinaria).

6. Computo dei quorum assembleari

L'art. 127-quinquies del TUF prevede che:

- (i) se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; e
- (ii) la maggiorazione del voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

Ciò posto, lo Statuto vigente della Società prevede che la maggiorazione del voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* costituitivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di specificare nello statuto che la maggiorazione del voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

7. Effetti che l'introduzione del voto maggiorato rafforzato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente relazione, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del TUF, solo i seguenti azionisti detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale in diritti di voto:

- (i) Mastrolia Angelo (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) detiene indirettamente, tramite Newlat Food S.p.A., una partecipazione pari al 74,27% del capitale sociale in diritti di voto; e
- (ii) il Comune di Firenze detiene direttamente una partecipazione pari al 13,51% del capitale sociale in diritti di voto.

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo Statuto sociale al fine di prevedere che:

- (i) <u>quanto all'entità della maggiorazione del voto rafforzata</u>, l'entità della maggiorazione del voto sarà concessa entro un massimo di dieci voti per ciascuna azione;
- (ii) <u>quanto alla durata del periodo di appartenenza delle azioni per la maggiorazione del voto rafforzata</u>, la durata sarà pari a 12 mesi ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma2, del TUF a partire dal termine in cui un avente diritto abbia maturato la maggiorazione del voto ordinaria per la maturazione del "terzo" voto e di un ulteriore periodo di 12 mesi da tale data per i successivi (i.e., quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo voto); e
- (iii) in conformità con quanto previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, ultimo periodo, del TUF, per gli aventi diritto che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 29 aprile 2024 abbiano già maturato il beneficio della maggiorazione del voto ordinaria e continuino a soddisfarne le condizioni, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà da tale data.

Nell'ipotesi in cui Mastrolia Angelo, il Comune di Firenze e gli altri azionisti che alla data della presente Relazione hanno maturato il diritto di voto maggiorato fossero gli unici a beneficiare della maggiorazione del voto rafforzata, sino al massimo di 10 volte il numero di azioni detenute, e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del voto, la percentuale di diritti di voto esercitabili, rispettivamente, da parte di Mastrolia Angelo e del Comune di Firenze incrementerebbe, nel corso degli anni, come indicato nella seguente tabella (3) (4):

Anno	Voti per azione di Mastrolia Angelo e/o del Comune di Firenze	Percentuale diritti di voto di Mastrolia Angelo	Percentuale diritti di voto del Comune di Firenze	Percentuale diritti di voto altri azionisti con voto maggiorato	Percentuale diritti di voto altri azionisti
2025	3	76,735%	13,971%	2,617%	6,677%
2026	4	77,973%	14,211%	2,662%	5,094%
2027	5	78,834%	14,359%	2,690%	4,117%
2028	6	79,377%	14,459%	2,708%	3,455%
2029	7	79,769%	14,532%	2,722%	2,976%
2030	8	80,066%	14,587%	2,732%	2,614%
2031	9	80,299%	14,630%	2,740%	2,331%
2032	10	80,486%	14,665%	2,747%	2,102%

Si segnala che ai fini della suddetta tabella nella partecipazione detenuta indirettamente da Angelo Mastrolia sono incluse le azioni ordinarie non iscritte nell'elenco per il voto maggiorato e di proprietà (indiretta) dello stesso e si assume che tali azioni non beneficino nei periodi indicati del voto maggiorato.

⁽³⁾ Ai sensi dall'art. 2357-ter, secondo comma, e dall'art. 2368, terzo comma, c.c., le azioni proprie detenute dalla Società non sono state computate ai fini della determinazione del totale dei diritti di voto riferiti alle azioni della Società.

^(*) I calcoli che precedono si basano inoltre sul presupposto che gli azionisti mantengano inalterata la propria partecipazione nel capitale sociale. I dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, data l'attuale situazione dell'azionariato della Società, con la presenza di un azionista di maggioranza che, detenendo una partecipazione pari al 74,27% del capitale sociale in diritti di voto, ha il controllo di diritto della Società e dispone già di voti sufficienti per ottenere la maggioranza dei voti in sede di assemblea ordinaria e straordinaria della Società, l'introduzione del voto maggiorato rafforzato non avrebbe un impatto sostanziale sugli assetti proprietari della Società e, di conseguenza, sulla sua contendibilità.

8. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2024. La decisione è stata presa all'unanimità ritenendo che la stessa fosse in linea con l'interesse sociale, essendo interesse della Società premiare la fedeltà degli azionisti e gli investimenti di medio-lungo periodo. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente relazione illustrativa.

Nell'ambito della suddetta riunione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Mastrolia ha dichiarato di essere portatore di un interesse per conto proprio ai sensi dell'art. 2391 codice civile in qualità di soggetto che indirettamente controlla la Società ai sensi dell'art. 2359 codice civile e dell'art. 93 del TUF.

9. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale

Per effetto di quanto proposto, ove approvato, verrebbero adottate le seguenti modifiche statutarie, per il cui dettaglio si rimanda al prospetto di raffronto che segue: modifiche all'attuale articolo 5.

Modifiche allo Statuto – prospetto di raffronto

Proposta di modifica Testo vigente TITOLO II TITOLO II Capitale - Azioni Capitale - Azioni Articolo 5 - Capitale Articolo 5 - Capitale 28.840.041,20 capitale sociale è di capitale sociale è di 28.840.041,20 euro euro (ventottomilioniottocentoquarantamilaequarantuno/20) diviso in (ventottomilioniottocentoquarantamilaequarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 numero 14.000.020 (quattordicimilionieventi) azioni prive dell'indicazione del valore (quattordicimilionieventi) azioni prive dell'indicazione del valore nominale. nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto di seguito Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto di seguito indicato. 1. Sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al 1. Sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a medesimo azionista soggetto in virtù di un diritto reale legittimante ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco l'esercizio del diritto di voto (i.e., (i) piena proprietà dell'azione ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e con diritto di voto, (ii) nuda proprietà dell'azione con diritto di aggiornato a cura della società. voto, nonché (iii) usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della società (la "Maggiorazione Ordinaria"). 2. È inoltre attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo continuativo di dodici mesi (ciascuno, un "Periodo Continuativo") a partire (a) dalla maturazione della Maggiorazione Ordinaria (la "Maggiorazione Rafforzata") o (b) per i soggetti che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 29 aprile 2024 che ha introdotto la Maggiorazione Rafforzata, <u>abbiano già maturato la Maggiorazione Ordinaria e</u> <u>siano iscritti nell'Elenco e conservino tale</u> maggiorazione, dalla data di iscrizione di tale delibera,

L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco e nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco.

2. La società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta alla società; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al titolare di azioni ordinarie.

La richiesta alla società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. Ogni soggetto richiedente può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.

3. La società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date (e fermo restando che con

- a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante) al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione. In particolare, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:
 - (i) 2 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 24 mesi;
 - (ii) 3 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 36 mesi;
 - (iii) 4 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 48 mesi;
 - (iv) 5 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 60 mesi;
 - (v) 6 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 72 mesi;
 - (vi) 7 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 84 mesi;
 - (vii) 8 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 96 mesi;
 - (viii) 9 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 108 mesi;
 - (ix) 10 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di almeno 120 mesi.
- 3. L'Elenco contiene almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco e nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco.
- 24. La società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta alla società; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al titolare di azioni ordinarie.
- 5. La richiesta alla società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. Ogni soggetto richiedente può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).
- 36. La società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date (e fermo restando che con

riferimento alla prima iscrizione la stessa sarà effettuata il 10° giorno successivo all'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera dell'assemblea che ha modificato lo statuto). Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

- 4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:
- in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma 6;
- in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli
 OICR gestiti da uno stesso soggetto.

- 5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):
- di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

riferimento alla prima iscrizione la stessa sarà effettuata il 10° giorno successivo all'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera dell'assemblea che ha modificato lo statuto)entro i termini di legge. Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate: i termini di legge. Nei commi successivi, il riferimento alla maggiorazione di voto e/o al voto maggiorato andranno intesi sia alla Maggiorazione Ordinaria e/o al relativo voto maggiorato, a seconda del caso.

- **47**. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:
- (a) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- (b) (d) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- (c) (e) in caso di fusione o scissione del titolare delle azionidel diritto reale legittimante, incluse operazioni di fusione o scissione ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma 69;
- (d) (f)-in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto-: e
- (e) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- (f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria in assenza di mutamento del beneficiario o del fiduciante (restando inteso che, nei casi in cui il mutamento del beneficiario o del fiduciante non determini la perdita della maggiorazione ai sensi della normativa applicabile e/o del presente articolo, tale mutamento non rileverà ai fini della presente lettera (f)).
- 5.8 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):
- di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda. Tale previsione trova applicazione anche nel caso

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

- 6. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).
- 7. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinunzia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.
- 8. Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni (i) accetta che i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici; e (ii) è tenuto a comunicare alla società e accetta che l'intermediario segnali alla società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir

- di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1 per la maggiorazione di voto. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

- 69. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c. 93 del D. Lgs. 58/1998), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 47, lett. b). 710. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1 per la maggiorazione. La società procede alla cancellazione dall'elencodall'Elenco oltre che per rinunzia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua
- 811. Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni (i) accetta che i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici; e (ii) è tenuto a comunicare alla società e accetta che l'intermediario segnali alla società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Provvedimento Consob/Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 sul post-trading del 13 agosto 2018, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla

meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

9. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della società avviene con riferimento alla record date. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum costituitivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

10. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta delibera assembleare, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (I^Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranche di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa. 912. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della società avviene con riferimento alla record date. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum costituitivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione del voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

1013. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta delibera assembleare, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (I"Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranche di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

In particolare, nell'esercizio della delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento. In particolare, nell'esercizio della delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

10. Recesso

L'art. 127-quinquies, comma 8, del TUF, come modificato dalla Legge Capitali, chiarisce che l'adozione della maggiorazione del voto rafforzata determina il diritto di recesso per gli azionisti dissenzienti, espressamente escluso nel caso di adozione della maggiorazione del voto ordinaria.

Dal momento che l'approvazione della proposta di deliberazione comporterebbe l'introduzione della maggiorazione del voto rafforzata, gli azionisti della Società che non concorrano all'approvazione della modifica statutaria nell'ambito dell'assemblea straordinaria (in quanto contrari, astenuti o assenti) saranno legittimati a esercitare, ove la relativa delibera venga approvata, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, c.c. (il "Recesso"), in relazione a tutte o a parte delle azioni ordinarie della Società detenute.

Si ricorda che:

- (i) ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 2, del TUF, colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla record date dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (18 aprila 2024) e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria, la registrazione in conto delle azioni, è considerato non aver concorso all'approvazione della deliberazione ai fini dell'esercizio del Recesso; e
- (ii) le azioni ordinarie della Società per le quali è esercitato il Recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**") non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime.

Ai sensi dell'articolo 2437-bis c.c., i soci legittimati potranno esercitare il Recesso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera dell'assemblea straordinaria, mediante l'invio alla Società di una dichiarazione (la "**Dichiarazione**") (5) con una delle seguenti modalità:

⁽⁵⁾ La Dichiarazione dovrà contenere le indicazioni di cui all'articolo 2437-bis, comma 1, c.c., ovverosia: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio e un recapito

- (i) lettera raccomandata A/R, indirizzata a Centrale del Latte d'Italia S.p.A. all'indirizzo della sede sociale in Via Filadelfia, 220 10137 Torino; o
- (ii) documento informatico sottoscritto con la firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, trasmesso al sequente indirizzo PEC "mail@pec.centralelatteitalia.com".

La notizia dell'avvenuta iscrizione sarà resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito web della Società (www.centralelatteitalia.com), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo http://www.emarketstorage.com/ nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, c.c., il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso da riconoscere agli Azionisti Recedenti è pari a Euro 2,966 per ciascuna azione ordinaria della Società. Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società è stato determinato nei termini di legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, c.c., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi precedenti il 19 marzo 2024, la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione (il "Valore di Liquidazione").

Una volta scaduto il periodo per l'esercizio del Recesso, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte, in opzione e prelazione, agli altri azionisti e, successivamente, le Azioni Oggetto di Recesso invendute potranno essere offerte a terzi; le Azioni Oggetto di Recesso che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla Società al Valore di Liquidazione.

* * *

11. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di approvare, nel loro complesso, le modifiche allo Statuto sociale come indicate nella colonna "Proposta di modifica" (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi di adottare la maggiorazione del voto rafforzata ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF e, per l'effetto, di approvare, la modifica dell'attuale articolo 5;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per apportare al regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti tutte le modifiche necessarie e/o opportune alla luce della delibera di cui sopra;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge (incluso il deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese), con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Torino, 8 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Angelo Mastrolia

telefonico dell'Azionista Recedente, per le comunicazioni inerenti al Recesso; (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Recesso; e (iii) l'indicazione dell'intermediario autorizzato presso cui è acceso il conto sul quale sono depositate le Azioni per le quali è stato esercitato il Recesso (l'Intermediario"). L'Azionista Recedente sarà, inoltre, tenuto a chiedere all'Intermediario, contestualmente all'invio alla Società della Dichiarazione, l'emissione della comunicazione attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle Azioni Oggetto di Recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria e fino al momento del rilascio della comunicazione dell'Intermediario; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso. Qualora le Azioni Oggetto di Recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'Azionista Recedente dovrà altresì allegare alla Dichiarazione l'attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'Azionista Recedente.